

STATUTO
DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO
IN BREVE AFOL METROPOLITANA

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 3 - Denominazione - Sede
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Gestione dei servizi
- Art. 6 - Durata
- Art. 7 - Quote di partecipazione
- Art. 8 - Criteri di partecipazione al voto assembleare
- Art. 9 - Contributi diversi

TITOLO 2 - ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- Art. 10 - Gli organi consortili
- Art. 11 - Composizione e funzionamento dell'Assemblea Consortile
- Art. 12 - Competenze dell'Assemblea Consortile
- Art. 13 - Consiglio di Amministrazione – Composizione
- Art. 14 - Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 15 - Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni
- Art. 16 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 20 - Trattamento economico, cessazione, revoca
- Art. 21 - Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 22 - Attribuzioni del Direttore Generale
- Art. 23 - Comitato territoriale
- Art. 24 - Il Regolamento di Organizzazione

TITOLO 3 - PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- Art. 25 - Personale dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 26 - Segretario dell'Azienda Speciale Consortile

TITOLO 4 - CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Art. 27 - Patrimonio
- Art. 28 - Contabilità e Bilancio

TITOLO 5 – PARTECIPAZIONE

- Art. 29 - Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti
- Art. 30 - Recesso

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Scioglimento

Art. 32 - Controversie tra gli enti consorziati

Art. 33 - Disposizioni finali

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. La Provincia di Milano e i Comuni di:

Arese

Baranzate

Cesate

Cornaredo

Garbagnate milanese

Lainate

Limbate

Pogliano milanese

Pero

Pregnana milanese

Rho

Senago

Settimo milanese

Solaro

Vanzago

si costituiscono in azienda speciale consortile ai sensi dell'art.31 e dell'art.114 del d.lgs. 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio di funzioni, attività e servizi definiti dal successivo art. 4.

ARTICOLO 2

NATURA GIURIDICA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'Azienda speciale consortile è ente strumentale degli enti aderenti di cui all'articolo 1.

2. L'Azienda speciale consortile è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

ARTICOLO 3

DENOMINAZIONE – SEDE

1. L'Azienda speciale consortile assume la denominazione di "Agenzia metropolitana per la formazione l'orientamento e il lavoro" in breve "Afol metropolitana".

2. La sede legale dell'Agenzia è così come iscritto nel registro delle imprese alla Camera di commercio.

3. L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici che fanno capo all'agenzia possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

ARTICOLO 4

FINALITÀ

1. L'agenzia ha come scopo la promozione del diritto al lavoro quale servizio sociale rivolto alle persone, alle imprese ed alla collettività tramite attività di formazione e di orientamento al fine di contrastare il rischio di esclusione sociale e di povertà promuovendo interventi per la piena integrazione dei cittadini nel contesto sociale ed economico del proprio territorio.

2. Tale finalità è conseguita principalmente attraverso l'erogazione di interventi di natura educativa, formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano e funzionali all'inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita, assicurando la realizzazione di servizi di:
- politica attiva del lavoro e di contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata che, sulla base della gestione delle funzioni amministrative pubbliche contemplate dalla legislazione nazionale e regionale in materia di mercato del lavoro, affidate ai centri per l'impiego, assicurino alle persone l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, percorsi per la ricollocazione di lavoratori espulsi dal mercato e attività rivolte in particolare ai lavoratori svantaggiati (reg. ce 800/08) ed alle fasce deboli del mercato (l. 381/91);
 - educazione e formazione professionale, quali attività didattico/educative rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale della regione Lombardia e delle altre regioni comprendenti, l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione (l. 53/03) nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, all'orientamento, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'auto-imprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro;
 - integrazione lavorativa dei disabili e dei soggetti deboli: volti all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti disabili e dei soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato (l. 381/91). la gestione di tali servizi è fortemente integrata ai servizi di educazione e formazione professionale indicati al punto precedente e attuabili nell'ambito delle competenze affidate ai centri per l'impiego (l. 68/00);
 - servizi di natura territoriale: afferenti l'attività educativa, sociale, lo sviluppo economico, imprenditoriale e strutturale del territorio rivolti alle persone, alle imprese e/o alla collettività.

ARTICOLO 5

GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi facenti capo all'agenzia sono diffusi ed erogati prioritariamente nei confronti dei cittadini residenti nel territorio degli enti consorziati.
2. L'Agenzia, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4 sia direttamente, sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa vigente.
3. L'Agenzia può accedere in via sussidiaria e non suppletiva a rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'agenzia potrà:
 - agire in partenariato con la rete dei soggetti pubblici e privati e del privato sociale autorizzati ed accreditati dagli organismi competenti per varie tipologie di intervento;
 - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della agenzia;
 - partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di consorzi e agenzia a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche a favore di altri enti pubblici e/o territoriali.

ARTICOLO 6

DURATA

1. La durata dell'agenzia viene determinata in anni cinquanta, fatta salva la facoltà di proroga da parte degli enti consorziati per un tempo da stabilirsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Gli enti consorziati partecipano alle spese generali derivanti dall'attività corrente dell'agenzia erogando un contributo economico annuale rapportato al peso demografico

2. La quota per anno è determinata dalla convenzione stipulata fra gli enti consorziati.

ARTICOLO 8

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

1. Gli enti consorziati sono titolari di un diritto di voto rapportato alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo.
2. Ogni biennio l'assemblea procede al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza.
3. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a) recessi
 - b) nuove ammissioni.
4. Nei suddetti casi, l'assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun ente consorziato.
5. In caso di adesione di nuovi enti, l'assemblea consortile, determina con proprio atto deliberativo, le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun ente consorziato.
6. Gli atti concernenti il ricalcolo delle quote di cui al presente articolo sono trasmessi agli enti consorziati.

ARTICOLO 9

CONTRIBUTI DIVERSI

1. Gli enti consorziati potranno affidare all'agenzia - mediante appositi contratti di servizio e nel rispetto della legge - la realizzazione di ulteriori e specifici servizi o attività rientranti negli scopi istituzionali dell'agenzia. Tali contributi, a carico dell'ente che commissiona l'intervento, non entrano nel computo delle quote di partecipazione ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli membri dell'assemblea consortile.
2. L'Agenzia può accettare da soggetti pubblici o privati donazioni o finanziamenti destinati a favore delle attività consortili.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ARTICOLO 10

GLI ORGANI CONSORTILI

1. Sono organi dell'agenzia:
 - l'assemblea consortile;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il presidente del consiglio di amministrazione; - il collegio dei revisori dei conti; - il direttore.
2. Viene altresì costituito il comitato territoriale dell'agenzia regolato dal successivo art. 23 dello statuto.

ARTICOLO 11

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del sindaco, del presidente della provincia o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella convenzione.
2. La delega da parte del sindaco/presidente deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca. la surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità.
3. In caso di cessazione del sindaco/presidente dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo statuto dell'ente, ha attribuita la funzione vicaria.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli enti consorziati, comunque portatori di almeno il 50% + 0,1 del totale delle quote di partecipazione.

L'assemblea è valida in seconda convocazione, da tenersi entro le successive 24 ore con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati, comunque portatori di almeno il 40% delle quote di partecipazione, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo capoverso del successivo art. 12.

Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti. Si detraggono, per determinare tale maggioranza, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi a norma di legge.

5. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è tenuto a riunire l'assemblea in un termine non superiore a venti giorni su richiesta motivata del consiglio d'amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno il 25% del totale delle quote di partecipazione.
6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il piano programma, i bilanci preventivi economici (annuale pluriennale), il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo.
7. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento e i propri lavori adottando apposito regolamento.
8. L'Assemblea consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
9. La riunione di insediamento dell'assemblea consortile è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia. Durante tale seduta vengono eletti il presidente dell'assemblea e il vice presidente.

ARTICOLO 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'assemblea è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'Assemblea oltre ad approvare gli atti fondamentali predisposti dal consiglio d'amministrazione ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a. nomina e durata in carica del presidente dell'assemblea consortile e del vice presidente;
 - b. ammissione di nuovi enti all'agenzia;
 - c. adozione dei provvedimenti conseguenti al recesso di eventuali enti consorziati;
 - d. elezione del consiglio d'amministrazione, del presidente e del vice presidente in seno allo stesso, ai sensi del successivo art. 13 e della convenzione;
 - e. surroga dei singoli componenti del consiglio d'amministrazione;
 - f. nomina del presidente e dei membri del collegio dei revisori dei conti;
 - g. determinazione delle indennità degli amministratori nei limiti stabiliti dalla legge e del trattamento economico dei membri del collegio dei revisori dei conti;
 - h. deliberazioni sulle proposte di modifiche dello statuto, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali e provinciali, dei regolamenti e delle convenzioni di competenza dell'assemblea;
 - i. determinazione degli indirizzi strategici dell'agenzia, cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
 - j. approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8, art. 114 del d.lgs. 267/2000, e in particolare il piano programma, i contratti di servizio, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il bilancio d'esercizio e il conto consuntivo;
 - k. adozione di eventuali provvedimenti di revoca degli amministratori o di scioglimento del consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
 - l. fusione, trasformazione e scioglimento dell'agenzia previa, se del caso, approvazione o ratifica da parte degli enti consorziati;
 - m. modifiche delle quote di partecipazione conseguenti all'adesione di nuovi enti o al recesso di quelli consorziati;
 - n. contrazione dei mutui, se non previsti nel bilancio di previsione;
 - o. approvazione e modifica dei criteri, delle linee guida e degli orientamenti inerenti a regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del consiglio d'amministrazione stesso;
 - p. acquisti, alienazioni e permuta a qualsiasi titolo di beni immobiliari;
 - q. nomina del comitato territoriale e del presidente dello stesso, di cui al successivo art. 23 e secondo i criteri stabiliti in detto articolo;
 - r. materie sottoposte dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 23;
3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'agenzia, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea consortile nei termini previsti dalla legge, a pena di decadenza.

4. Per le nomine di cui alla lettera a) del comma 2, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.
5. Fermi restando i quorum costitutivi di cui all'art. 11, comma 4, le deliberazioni relative agli atti di cui al precedente comma 2, lettere j. e r., si intendono validamente assunte ove vi consti il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei voti assembleari, calcolata in base alle quote di partecipazione rappresentate in assemblea, e il voto favorevole della maggioranza degli enti consorziati presenti tramite i propri rappresentanti alla seduta dell'assemblea; dopo due votazioni infruttuose, la decisione è assunta a maggioranza dei voti assembleari calcolata in base alle quote di partecipazione.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'agenzia che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero massimo di 5 (cinque) membri, nel rispetto in ogni caso della previsioni di legge in materia, individuati con le modalità previste dalla convenzione. In ogni caso due consiglieri di amministrazione, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione, sono nominati su indicazione del presidente della provincia di Milano.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base delle designazioni pervenute da parte degli enti consorziati, e nominati dall'Assemblea Consortile. L'Assemblea Consortile, dopo la nomina del consiglio di amministrazione, nomina in seno al consiglio di amministrazione medesimo il presidente e il vice presidente.
4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati per un solo ulteriore mandato .

ARTICOLO 14

REQUISITI PER LA NOMINA - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. Possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione i soggetti che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e provinciali e non rientrino nelle previsioni di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità previste dal d.lgs. 39/2013.

ARTICOLO 15

CESSAZIONE – REVOCA – DECADENZA – DIMISSIONI

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - A) per scadenza;
 - B) per dimissioni;
 - C) per revoca;
 - D) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di adesione da parte del comune di Milano e/o della camera di commercio di Milano e/o delle altre Afol territoriali, il consiglio di amministrazione non decade e la convenzione regola le modalità di integrazione e/o di sostituzione dei membri del consiglio volte ad assicurare la nomina dei nuovi consiglieri. Successivamente all'ingresso di uno o di entrambi gli enti, comune di Milano e/o camera di commercio di Milano, sarà senza indugio convocata l'assemblea consortile che procederà ad integrare il consiglio in conformità a quanto sopra indicato.
3. In caso di decadenza dell'intero consiglio, nelle more della ricomposizione, le funzioni vengono assunte da un commissario indicato dalla Provincia di Milano.

ARTICOLO 16

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'assemblea, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'agenzia che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a. nomina il direttore e, se ritenuto opportuno, il vicedirettore
 - b. definisce con il direttore gli obiettivi della gestione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dall'assemblea;
 - c. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'assemblea consortile;
 - d. propone il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il piano programma all'assemblea consortile;
 - e. propone il bilancio di esercizio e il conto consuntivo all'assemblea consortile;
 - f. vigila sull'andamento gestionale dell'agenzia e sull'operato del direttore;
 - g. approva il regolamento di organizzazione e il proprio regolamento di funzionamento; h. approva il regolamento di contabilità;
 - i. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
 - j. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive;
 - l. nomina il segretario dell'azienda consortile di cui all'art. 26 e ne determina il compenso.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di poteri per determinati atti o categorie di atti a singoli membri del consiglio di amministrazione nonché al direttore.

ARTICOLO 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio presidente, ovvero della maggioranza dei membri o su richiesta motivata al presidente del Direttore.
2. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. ad esse partecipa il Direttore senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
6. Il Presidente e il Direttore, possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'agenzia per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

ARTICOLO 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - b. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - c. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore;
 - d. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'agenzia;
 - e. provvede alla trasmissione all'assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - f. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
 - g. firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione le relative funzioni sono assunte dal vice presidente.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'interno dei poteri e delle funzioni a lui attribuite, può conferire procure per singoli atti o categorie di atti, compresa la legale rappresentanza.

ARTICOLO 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti, iscritti all'apposito albo, nominati dall'assemblea secondo le modalità previste dalla convenzione nel rispetto delle norme vigenti. Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea consortile ai sensi di quanto previsto dalla convenzione.
2. In caso di decadenza di uno o più revisori dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea consortile che procederà alla sostituzione del revisore cessato rispettando le modalità di nomina previste dalla convenzione.
3. I revisori durano in carica tre esercizi e possono essere confermati una sola volta.
4. Non possono ricoprire la carica di revisore dei conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti in conformità allo statuto e all'apposito regolamento di contabilità:
 - a. collabora con l'assemblea nella sua funzione di controllo;
 - b. esprime pareri sulla proposta di bilancio previsionale e sui documenti allegati;
 - c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'agenzia;
 - d. redige l'apposita relazione che accompagna il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio di amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'agenzia, ne riferisce immediatamente all'assemblea. Gli atti del collegio dei revisori dei conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO ECONOMICO, CESSAZIONE, REVOCA

1. Il trattamento economico annuo da attribuire ai componenti il collegio dei revisori dei conti è determinato con deliberazione dell'assemblea consortile nel rispetto delle previsioni di legge in materia.
2. I componenti il collegio dei revisori dei conti cessano dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. I componenti il collegio dei revisori dei conti non sono revocabili salvo che per gravi violazioni di norme di legge e dello statuto.

La revoca è disposta nel rispetto della legge applicabile in materia.
4. I componenti il collegio dei revisori dei conti decadono dalla carica anche per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

ARTICOLO 21

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. La scelta del Direttore Generale e la revoca dello stesso è operata dal consiglio di amministrazione.
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito con contratto a termine di durata quinquennale.
3. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in conformità a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli enti locali.
4. Il Direttore Generale è coadiuvato da un vice direttore, se nominato, che esercita funzioni vicarie e dal Comitato di Direzione, costituito in base all'articolazione territoriale dell'Agenzia, come da successivo art. 23.

ARTICOLO 22

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Agenzia ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio sia in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'agenzia.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore Generale:

 - A. garantisce con le risorse assegnate gli standard di servizio concordati con il consiglio di amministrazione;
 - B. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

- C. esegue le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - D. sottopone al consiglio di amministrazione il budget annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio;
 - E. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a responsabili di unità organizzative in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
 - F. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - G. seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Agenzia, in accordo con i Direttori Territoriali sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - H. conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
 - I. provvede autonomamente agli acquisti in economia, secondo le previsioni di legge in materia ed entro l'importo di cui alla cosiddetta soglia comunitaria disposta ex art. 28 d.lgs. 163/2006. Provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'agenzia ed alle alienazioni di beni immobili, entro i limiti e secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione. Provvede inoltre all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'assemblea.
 - J. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'agenzia;
 - K. gestisce le relazioni sindacali in accordo con i Direttori Territoriali.
 - L. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - M. interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con i soggetti coinvolti nelle strategie dell'agenzia a tutti i livelli.
 4. Il Direttore Generale è coadiuvato dal vice direttore, se nominato, che esercita funzioni vicarie e dal Comitato di Direzione, costituito in base all'articolazione territoriale della Agenzia, come da successivo art. 23.
 5. Il Direttore Generale può conferire poteri e deleghe ricomprese all'interno dei poteri che gli sono attribuiti.

ARTICOLO 23 IL COMITATO TERRITORIALE

1. Il Comitato Territoriale ha funzione di coordinamento tra gli enti consorziati, con riguardo alle attività dell'agenzia sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero all'assemblea consortile su materie attinenti l'operatività dell'agenzia.
2. Fermi restando i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati.
3. Per le finalità dei precedenti commi il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali; a tal fine Cda sottopone a preventivo parere del Comitato, le proposte di deliberazione di competenza dell'assemblea consortile e una relazione semestrale sull'andamento economico patrimoniale.
4. I pareri rilasciati dal Comitato Territoriale sulle seguenti materie:
 - apertura/chiusura delle sedi operative nel territorio provinciale ad eccezione del territorio del comune di Milano;
 - programmazione di servizi specifici delle sedi operative territoriali sopra indicate.
 qualora avessero contenuto negativo si intendono vincolanti nei termini seguenti: nel caso in cui il consiglio di amministrazione non ritenesse di adeguarsi al contenuto del parere negativo reso dal Comitato Territoriale su tali specifiche materie, dovrà sottoporre le relative questioni alla decisione dell'assemblea consortile, ai sensi del precedente art. 12, comma 2, lettera r.
3. Il Comitato Territoriale è composto da membri designati dall'assemblea consortile secondo le modalità previste dalla convenzione. tra i membri designati dalla provincia di Milano, uno di essi assume la presidenza del Comitato.
4. In ogni caso non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il direttore dell'agenzia.

5. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato Territoriale può richiedere informazioni e visionare atti e documentazione relativi all'agenzia ed alla sua amministrazione; si confronta inoltre con il collegio dei revisori e con l'organismo di vigilanza di cui al dlgs 231/2001.
6. Il Comitato Territoriale delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.
7. Il Comitato Territoriale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni.
8. Il Comitato regola i propri lavori con apposito regolamento.

ARTICOLO 24

IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Direzione, disciplina tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione ed allo sviluppo delle risorse umane, alla gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle attività svolte.
2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'agenzia.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

ARTICOLO 25

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. L'Agenzia può esercitare i propri compiti con personale proprio, o comandato da enti pubblici, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali nel rispetto delle previsioni di legge in materia.

ARTICOLO 26

SEGRETARIO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

1. Gli organi collegiali potranno avvalersi della collaborazione di un segretario al quale spetta il compito di consulenza giuridico-amministrativa agli organi consortili.

TITOLO IV

CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ARTICOLO 27

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito:
 - dalle quote di partecipazione conferite dagli enti consorziati;
 - dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'agenzia o a questo devoluto.
2. L'Agenzia inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.
3. L'agenzia ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al bilancio di esercizio.

ARTICOLO 28 CONTABILITÀ E BILANCIO

1. All'Agenzia si applica una contabilità di tipo economico-patrimoniale. l'esercizio dell'agenzia coincide con l'anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - il Bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale;
 - il Bilancio di esercizio
 - il Conto consuntivo
 - il Piano programma annuale contenente gli obiettivi fissati dall'assemblea consortile.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.
4. L'Agenzia adotta tutte le scritture previste dalla normativa vigente in materia:
 - a. il libro giornale;
 - b. il libro degli inventari;
 - c. il libro dei cespiti ammortizzabili;
 - d. il repertorio dei contratti.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 29 PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO DI NUOVI ENTI

1. L'assemblea consortile delibera in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi enti.
2. L'ammissione di nuovi enti comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente statuto e della convenzione.

ARTICOLO 30 RECESSO

1. E' facoltà degli enti consorziati esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall'ingresso nell'agenzia.
Il recesso deve essere notificato, entro il 30 giugno di ciascun anno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al presidente dell'assemblea consortile. il recesso esercitato entro il 30 giugno avrà effetto il 31 dicembre dell'anno in corso. il recesso esercitato successivamente al 30 giugno avrà effetto il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di esercizio del diritto di recesso.
2. Dalla comunicazione di recesso al momento di efficacia dello stesso l'ente recedente è tenuto al pagamento della quota annuale e non avrà il diritto di voto nell'assemblea consortile unicamente con riguardo alle deliberazioni aventi ad oggetto il piano programma ed il bilancio di previsione annuale e pluriennale di cui alla lettera J dell'art. 12.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31 CESSAZIONE

1. L'Agenzia, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a) per l'impossibilità di funzionamento oppure per la reiterata inattività dell'assemblea consortile nell'adozione di uno o più atti fondamentali;
 - b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c) per effetto di deliberazione dell'assemblea consortile;
 - d) per trasformazione o fusione;
 - e) scioglimento in altra forma di gestione.

2. Quando si verifica una delle cause di cessazione dell'agenzia, diversa da quella sub d) si procede alla convocazione dell'assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, alla nomina e ai poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo statuto.
3. Nel caso in cui la cessazione si renda necessaria per il motivo di cui al comma 1 lettera a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'assemblea consortile, verranno assunti dal consiglio di amministrazione; nel caso in cui anche il consiglio di amministrazione non potesse adempiere agli atti necessari alla cessazione, questi verranno assunti dal collegio dei revisori.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'agenzia viene ripartito fra i singoli enti consorziati in ragione della quota di partecipazione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente consorziato, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo di disponibilità dai singoli enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. L'Agenzia garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

ARTICOLO 32

FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli enti consorziati o tra essi e l'agenzia, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della convenzione e dello statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ARTICOLO 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.